

# LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730/2021 - Parte IV<sup>a</sup>

Informativa n. 04

09 febbraio 2021

Con **Provvedimento 15 gennaio 2021**, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet il **Modello 730/2021** e le relative istruzioni di compilazione.

Concludiamo l'analisi delle novità intervenute rispetto al modello dello scorso anno, dedicandoci, nella presente Informativa, ai **quadri F, G, I, K e L del Mod. 730/2021**.

## QUADRO F

La struttura e le modalità di compilazione del **quadro F** "Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati" non hanno subito variazioni sostanziali.

## QUADRO G

Nel **quadro G**, dedicato ai "Crediti d'imposta", si evidenziano alcune **novità**, di seguito analizzate.

### QUADRO G - SEZIONE I

Nella **sezione I** "Crediti d'imposta relativi ai fabbricati", le istruzioni alla compilazione sono state aggiornate per recepire alcune novità normative intervenute nel corso del 2020:

- nelle istruzioni del **rigo G1** "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa", è stata aggiunta la **sospensione dei termini** per l'espletamento degli adempimenti richiesti ai fini:

- delle **agevolazioni "prima casa"** e
- del **credito di imposta per il riacquisto della prima casa**,

disposti per il periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020** dal D.L. n. 23/2020.

Tale sospensione, che sostanzialmente riguarda i mesi del 2020 interessati dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è stata introdotta per **impedire la decadenza del beneficio** per mancato rispetto dei termini previsti.

Con riferimento al riacquisto della prima casa, in particolare, la sospensione riguarda **il termine di un anno entro cui**, dopo aver **alienato l'immobile** acquistato con i benefici "prima casa", il contribuente deve pro-

RIPRODUZIONE VIETATA

cedere al **riacquisto di un'altra casa di abitazione**, per fruire del credito di imposta nel limite dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta sul precedente acquisto agevolato.

I termini sospesi sono ripresi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

► Per un dettaglio circa tale previsione normativa, si veda anche l'Informativa 730 n. 41 del 6 agosto 2020 "Le novità della Circolare n. 19/2020 (4ª parte)";

- a **rigo G2**, le istruzioni evidenziano che l'indicazione del **credito d'imposta per canoni non percepiti**, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto per i contratti di locazione **stipulati fino al 31 dicembre 2019**.

## QUADRO G - SEZIONE VIII

Nella **sezione VIII** "Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola" il rigo G10 del Mod. 730/2021 si compone di **due colonne** e non più di tre come nel precedente modello.

In particolare, il rigo in esame si compila come segue:

<b>Colonna 1</b>	spesa 2018	erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018
<b>Colonna 2</b>	residuo 2019	credito d'imposta residuo (rigo 150, Mod. 730-3/2020, o rigo RN47, col. 27, Mod. REDDITI PF 2020)

In sostanza è stata eliminata la colonna che individuava le **spese sostenute nel 2017**, in quanto l'indicazione delle quote di "school bonus", per dette spese si è conclusa lo scorso anno (ripartizione in **tre quote annuali**).

SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA			
<b>G10</b>	Spesa 2018	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>
		,00	,00

## QUADRO G - SEZIONE XIII

Nella **sezione XIII** "Altri crediti d'imposta" (**rigo G15**) si segnalano:

- l'introduzione del **nuovo codice 5**, dedicato al credito di imposta spettante per l'acquisto nel 2020 (dal 1° agosto al 31 dicembre) di **monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica**;
- l'aggiunta di **due colonne** per il **riporto dei crediti di imposta residui** dalla precedente dichiarazione.

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI					
<b>G15</b>	<sup>1</sup> Codice	<sup>2</sup> Importo	<sup>3</sup> Residuo 2019	<sup>4</sup> Rata 2019	<sup>5</sup> di cui compensato in F24
		,00	,00	,00	,00

### ☐ **MONOPATTINI ELETTRICI E SERVIZI DI MOBILITÀ ELETTRICA (NUOVO CODICE 5, COL. 1)**

Nella **prima colonna del rigo G15**, il nuovo **codice 5** individua il credito di imposta spettante per l'acquisto nel 2020 (dal 1° agosto al 31 dicembre) di **monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica**.

<b>Codice 5</b>	Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica
-----------------	---

L'articolo 44, comma 1-septies, D.L. n. 34/2020, ha, infatti, disposto che per le spese sostenute dal **1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020** per l'acquisto di:

- **monopattini elettrici,**
- **biciclette elettriche o muscolari,**
- **abbonamenti al trasporto pubblico,**
- **servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile,**

è attribuito un credito d'imposta al massimo pari a **€ 750,00**, a favore dei soggetti che, contestualmente all'acquisto di un **veicolo** con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, **rottamano** una seconda autovettura.

La definizione delle disposizioni attuative è demandata ad un **decreto** del Ministro dell'Economia e delle finanze, attualmente non ancora disponibile.

Le istruzioni alla compilazione del Mod. 730/2021 ricordano che:

- il veicolo "rottamato" deve essere **intestato** da almeno **12 mesi**:
  - al **soggetto intestatario del nuovo veicolo** o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo;
  - in caso di **acquisto in leasing**, al soggetto utilizzatore dello stesso o a uno dei familiari conviventi;
- il credito d'imposta è **utilizzato entro tre anni** a decorrere dal 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili pari a **5 milioni di euro per il 2020**.

L'importo del credito di imposta spettante va indicato nella **colonna 2 "Importo"**.

#### ❑ **RESIDUO 2019 E RATA 2019 (NUOVE COLONNE)**

Il rigo G15 risulta implementato di due colonne (coll. 3 e 4) rispetto allo scorso anno, per il **riporto dei dati del credito d'imposta "sport bonus"** (codice 3 in colonna 1) dalla precedente dichiarazione.

In particolare, il rigo G15 del Mod. 730/2021 risulta così composto:

<b>colonna 1</b>	<b>Codice</b>	si indica il <b>codice da 1 a 5</b> che individua il credito di imposta
<b>colonna 2</b>	<b>Importo</b>	si indica l'importo del <b>credito di imposta spettante</b> o delle <b>erogazioni liberali effettuate</b>
<b>colonna 3</b>	<b>Residuo 2019</b>	si riporta il <b>credito di imposta residuo "sport bonus"</b> dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 154, Mod. 730-3/2020 o nel rigo RN47, col. 39, Mod. REDDITI PF 2020
<b>colonna 4</b>	<b>Rata 2019</b>	si riporta la <b>rata 2019</b> del credito di imposta "sport bonus", indicata nel rigo 158, col. 1, Mod. 730-3/2020 o nel rigo RN32, col. 3, Mod. REDDITI PF 2020
<b>colonna 5</b>	<b>di cui compensato in F24</b>	per il credito di imposta mediazioni per conciliazione di controversie civili e commerciali (codice 1 in colonna 1) si indica il credito d'imposta utilizzato nel modello F24, fino alla data di presentazione della dichiarazione

## QUADRO I

Il **quadro I "imposte da compensare"** va compilato qualora il contribuente scelga di **utilizzare** l'eventuale **credito** che risulta dal Mod. 730/2021 **in compensazione nel mod. F24** a pagamento di imposte non ricomprese nel Mod. 730.

Il quadro in esame non ha subito variazioni di rilievo.

## QUADRO K

Anche in relazione al **quadro K** "Comunicazione dell'amministratore di condominio" non si segnalano modifiche di interesse rispetto allo scorso anno.

## QUADRO L

Il **quadro L**, "Ulteriori dati", nel quale si indicano i **redditi prodotti** dai soggetti residenti a **Campione d'Italia**, recepisce le novità normative intervenute dal 2020.

Come riportato anche nelle istruzioni ministeriali, dal 2020 l'**imposta netta** dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, relativa ai **redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri** nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è **ridotta nella misura del 50% per 10 periodi d'imposta** (commi da 573 a 577, Legge di Bilancio 2020).



*L'agevolazione si applica nei limiti della normativa UE in materia di **aiuti "de minimis"**: i soggetti per i quali detta riduzione costituisce aiuto di Stato, sono pertanto tenuti alla compilazione del relativo prospetto "Aiuti di Stato" presente nel modello REDDITI PF3 e **non possono utilizzare il modello 730**.*

Per permettere l'indicazione dei dati richiesti, è stato aggiunto il nuovo **rigo L2** "Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d'Italia", da compilare come di seguito schematizzato:

<b>colonna 1</b>	<b>Codice</b>	<p>si indica il <b>codice da 1 a 5</b> che individua il tipo di reddito prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>1</b>, redditi dominicali;</li> <li>◆ <b>2</b>, redditi agrari;</li> <li>◆ <b>3</b>, redditi da fabbricati;</li> <li>◆ <b>4</b>, redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (punto 12, CU 2021);</li> <li>◆ <b>5</b>, redditi diversi di cui al quadro D.</li> </ul>
<b>colonna 2</b>	<b>Importo</b>	si indica l'importo dei <b>redditi prodotti in franchi svizzeri</b>